

Circolare mensile Eutekne

APRILE 2018: NOVITÀ..... 2

1	Immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria - Adeguamento delle procedure di controllo telematico	2
2	Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria - Competenza territoriale e documentazione	3
3	Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in Catasto - Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell'IMU e della TASI.....	4
4	Iper-ammortamenti - Acquisizione "tardiva" della perizia giurata - Chiarimenti	5
5	Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Nuova procedura di ammissione alle risorse "PON".....	6
6	Società agricole - Determinazione del reddito su base catastale - Omessa comunicazione dell'opzione e consolidato fiscale	7
7	Nuova disciplina sullo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi - Modalità attuative.....	8
8	Cessione del diritto di superficie da parte di soggetti non imprenditori - Disciplina fiscale applicabile.....	9
9	Interventi di demolizione e fedele ricostruzione a seguito di eventi sismici - Disciplina fiscale applicabile.....	11
10	Nuova detrazione IRPEF del 19% per i soggetti affetti da disturbo specifico dell'apprendimento - Disposizioni attuative	12
11	Oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF - Disposizioni applicabili al periodo d'imposta 2017 - Vademecum dell'Agenzia delle Entrate	13
12	Apparecchi per il gioco lecito (<i>new slot</i>) - Dismissione - Procedure per lo smaltimento e la distruzione o la cessione - Disposizioni attuative.....	14
13	Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate relative al 2017 - Proroga dei termini	14
14	Lavoratori "contro-esodati" - Opzione per il regime degli "impatriati" - Modalità di restituzione delle maggiori imposte 2016	15
15	Nuova disciplina dell'impresa sociale - Deposito degli atti presso il Registro delle imprese	16
16	Donazione di medicinali ad enti del Terzo settore - Modalità attuative.....	17

MAGGIO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 20

1	<p>IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI DI PROVENIENZA COMUNITARIA - ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO TELEMATICO</p> <p>In attuazione dell'art. 1 co. 378-379 della L. 30.12.2004 n. 311, con il DM 26.3.2018 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 5.4.2018 n. 79) sono state adeguate le procedure di controllo telematico dei dati in materia di acquisto e di scambio di veicoli di provenienza comunitaria.</p> <p>Il DM in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è entrato in vigore il 5.4.2018; • abroga i precedenti DM 30.10.2007 e DM 29.3.2011.
1.1	<p>PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI DI PROVENIENZA UE</p> <p>Sono tenuti a comunicare, al Dipartimento per i trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, i dati riepilogativi dell'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del DL 331/93, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo attraverso canali di importazione non ufficiali; • i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, i quali effettuano a qualsiasi titolo acquisti dei predetti veicoli, nuovi o usati, in altri Stati membri dell'Unione europea. <p>La comunicazione è dovuta anche nel caso di cessione a soggetti esteri dei citati veicoli non immatricolati in Italia.</p>
1.2	<p>CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>La comunicazione sopra indicata presenta un contenuto parzialmente diversificato a seconda della fattispecie interessata.</p> <p>A titolo esemplificativo, la comunicazione relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intracomunitario effettuato da soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione; • il numero identificativo IVA e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento di identità, qualora quest'ultimo non sia un soggetto passivo d'imposta; • il numero di telaio del mezzo oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché dell'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; • la data dell'acquisto e il prezzo di acquisto del veicolo tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.
1.3	<p>MODALITÀ E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE</p> <p>Le modalità di invio della comunicazione in esame per i soggetti che operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione; • presso un ufficio della motorizzazione civile; • avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza automobilistica, ai sensi della L. 8.8.91 n. 264, abilitato all'utilizzo della procedura dello sportello telematico dell'automobilista, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti. <p>I soggetti che non operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono avvalersi</p>

<i>segue</i>	<p>delle medesime modalità, con esclusione della prima fra quelle sopra indicate.</p> <p>La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, nella quale sono indicati i seguenti dati riferiti alla comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di ricezione; • protocollo attribuito; • numero di telaio del veicolo al quale si riferisce. <p>Il termine per l'invio della comunicazione è fissato in 15 giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione.</p>
1.4	<p>IMMATRICOLAZIONE</p> <p>L'immatricolazione dei veicoli precedentemente indicati è effettuata dopo che è stato verificato nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultino tutti i dati della comunicazione indicati in precedenza; • risultino trasmesse in via telematica dall'Agenzia delle Entrate le informazioni disponibili relative all'assolvimento degli obblighi IVA, ove sussistenti da parte dei soggetti istanti; • non risultino, al momento dell'istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all'introduzione del veicolo sul territorio nazionale. <p>Non è possibile procedere all'immatricolazione in caso di esito negativo della verifica sopra descritta.</p>
2	<p>IMMATRICOLAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROVENIENZA COMUNITARIA - COMPETENZA TERRITORIALE E DOCUMENTAZIONE</p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.4.2018 n. 84332 è stata stabilita la competenza territoriale e la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria, ai sensi del DM 26.3.2018 sopra analizzato, al fine di rafforzare le attività di controllo.</p>
2.1	<p>FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>Per contrastare le frodi IVA intracomunitarie nel settore della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria, l'art. 1 co. 9 del DL 262/2006 (conv. L. 286/2006) ha introdotto la procedura di immatricolazione con pagamento dell'IVA mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).</p> <p>Nelle motivazioni del provvedimento in esame si precisa che l'emanazione dello stesso è finalizzata a contrastare in modo più incisivo le forti criticità nel settore dovute all'utilizzo improprio delle deroghe al descritto sistema.</p>
2.2	<p>COMPETENZA TERRITORIALE</p> <p>Per agevolare le attività di controllo, le seguenti istanze devono quindi essere presentate esclusivamente alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data della presentazione della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione senza il versamento dell'IVA con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione europea con applicazione del regime IVA del margine; • istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli, al fine di consentirne l'immatricolazione senza il versamento dell'IVA con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione europea e destinati a essere utilizzati come beni strumentali all'e-

<p><i>segue</i></p>	<p>servizio dell'attività d'impresa;</p> <ul style="list-style-type: none"> istanza di validazione di un versamento d'imposta effettuato con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) per un importo insufficiente o incongruente; istanza di validazione di un versamento d'imposta effettuato con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) per un importo corrispondente all'IVA calcolata secondo l'aliquota agevolata per i casi in cui l'intestatario del veicolo sia un portatore di <i>handicap</i> avente diritto all'agevolazione. <p>Istanze di correzione del numero di telaio</p> <p>Possono invece essere presentate presso qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate le istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo, indicato sul modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al DM 26.3.2018.</p>														
<p>2.</p>	<p>DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE</p> <p>Con riguardo alle predette istanze relative all'acquisto di autoveicoli e motoveicoli con applicazione del regime IVA del margine o destinati a essere utilizzati come beni strumentali, i richiedenti devono esibire all'ufficio competente la documentazione in originale che attesti, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'esistenza dei requisiti per la legittima applicazione del regime IVA dei beni usati (art. 36 del DL 41/95); l'effettiva destinazione del mezzo all'attività d'impresa. <p>La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> provvede ad acquisire copia conforme della documentazione esibita dal richiedente; a seguito dell'accoglimento delle predette istanze, comunica gli elementi identificativi del veicolo al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti al fine di consentire l'immatricolazione senza il versamento anticipato dell'IVA. 														
<p>3</p>	<p>FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D" NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL'IMU E DELLA TASI</p>														
	<p>Con il DM 19.4.2018 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 30.4.2018 n. 99), sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell'IMU (imposta municipale propria) e della TASI (tributo comunale per i servizi indivisibili), dovuti nel 2018, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> classificabili nel gruppo catastale "D"; non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita; interamente posseduti da imprese; distintamente contabilizzati. <p>Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.</p>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>COEFFICIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>1,02</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	COEFFICIENTE	2018	1,01	2017	1,01	2016	1,01	2015	1,02	2014	1,02	2013	1,02
ANNO	COEFFICIENTE														
2018	1,01														
2017	1,01														
2016	1,01														
2015	1,02														
2014	1,02														
2013	1,02														

<i>segue</i>	2012	1,05
	2011	1,08
	2010	1,09
	2009	1,10
	2008	1,15
	2007	1,19
	2006	1,22
	2005	1,26
	2004	1,33
	2003	1,37
	2002	1,42
	2001	1,46
	2000	1,51
	1999	1,53
	1998	1,55
	1997	1,59
	1996	1,64
	1995	1,69
	1994	1,74
	1993	1,78
	1992	1,79
	1991	1,83
	1990	1,91
	1989	2,00
1988	2,09	
1987	2,26	
1986	2,44	
1985	2,61	
1984	2,79	
1983	2,96	
1982 e precedenti	3,13	
4	IPER-AMMORTAMENTI - ACQUISIZIONE "TARDIVA" DELLA PERIZIA GIURATA - CHIARIMENTI	
	Con la ris. 9.4.2018 n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le con-	

<i>segue</i>	sequenze dell'acquisizione della perizia nel periodo d'imposta successivo a quello di interconnessione, ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento.
4.1	<p>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA</p> <p>Per la fruizione dell'iper-ammortamento l'impresa è tenuta a produrre, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'Allegato A o all'Allegato B della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017); • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. <p>Per i beni di costo uguale o inferiore a 500.000,00 euro è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante.</p> <p>L'interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere quindi attestata dai suddetti documenti.</p>
4.2	<p>ACQUISIZIONE "TARDIVA" DELLA PERIZIA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'acquisizione della perizia giurata in un periodo d'imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'iper-ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.</p> <p>Pertanto, la fruizione dell'agevolazione inizia dal periodo d'imposta in cui la perizia viene acquisita.</p> <p>Ad esempio, per un bene con caratteristiche "4.0" acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l'impresa potrà fruire dell'iper-ammortamento a partire dal periodo d'imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super-ammortamento.</p>
5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - NUOVA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE RISORSE "PON"</p>
	<p>Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito internet il DM 23.4.2018, recante la nuova procedura di ammissione alle risorse "PON" a seguito delle modifiche introdotte al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno dall'art. 7-<i>quater</i> del DL 29.12.2016 n. 243 (conv. L. 27.2.2017 n. 18).</p>
5.1	<p>RISORSE "PON"</p> <p>Il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR (c.d. "PON") contribuisce all'intervento del credito d'imposta rendendo disponibili, a favore delle PMI che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, da un minimo di 161,8 milioni di euro a un massimo di 306 milioni di euro.</p>
5.2	<p>AMBITO APPLICATIVO DELLA NUOVA PROCEDURA</p> <p>La nuova procedura di ammissione alle risorse "PON" riguarda le acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuate dall'1.3.2017 al 31.12.2019.</p> <p>I progetti che comprendono esclusivamente investimenti effettuati prima dell'1.3.2017 restano disciplinati da quanto disposto dal precedente DM 4.1.2017, salvo le disposizioni previste dal nuovo DM relativamente agli investimenti effettuati nella Regione Sardegna e agli adempimenti delle PMI beneficiarie.</p>
5.3	<p>VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ</p> <p>Ai fini della valutazione di ammissibilità al "PON", i progetti di investimento sono sottoposti all'istruttoria del Ministero dello sviluppo economico, che è articolata nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità; • valutazione dei progetti di investimento relativamente alle caratteristiche di innovatività e alla coerenza con gli ambiti di "specializzazione intelligente".

<p><i>segue</i></p>	<p>La verifica di ammissibilità è volta a riscontrare che i progetti di investimento, secondo quanto dichiarato dall'impresa nella comunicazione, risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non ultimati al momento della presentazione della comunicazione; • di importo non inferiore a 500.000,00 euro; • riguardanti tutte le attività economiche, a eccezione di quelle di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca); • realizzati o da realizzare nelle Regioni meno sviluppate e nelle zone assistite delle Regioni in transizione. <p>Il Ministero, per i soli progetti di investimento per i quali le attività di verifica di ammissibilità si sono concluse con esito positivo, svolge le attività di valutazione.</p>
<p>5.4</p>	<p>PROVVEDIMENTO DI UTILIZZO DELLE RISORSE "PON"</p> <p>Con riferimento alle PMI beneficiarie per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero dello sviluppo economico procede all'adozione e alla trasmissione alla PMI beneficiaria, tramite PEC, del provvedimento di utilizzo delle risorse del "PON", recante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo, a valere sulle risorse del "PON", del credito d'imposta; • l'indicazione della struttura produttiva in cui è effettuato il progetto di investimento; • gli obblighi della PMI beneficiaria, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'utilizzo delle risorse "PON"; • le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse.
<p>5.5</p>	<p>NUOVA MODULISTICA</p> <p>L'art. 5 del DM 23.4.2018 ridefinisce gli obblighi di rendicontazione delle spese delle PMI beneficiarie del credito d'imposta PON, modificando i termini e la modulistica da utilizzare per tutti i progetti ammessi al cofinanziamento con risorse PON.</p>
<p>6</p>	<p>SOCIETÀ AGRICOLE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO SU BASE CATASTALE - OMESSA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE E CONSOLIDATO FISCALE</p> <p>Nella ris. 11.4.2018 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti da una Srl che riveste la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 99/2004.</p> <p>Due importanti chiarimenti riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione del principio del comportamento concludente in caso di omessa comunicazione dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale; • la possibilità di far parte di un "consolidato fiscale".
<p>6.1</p>	<p>MODALITÀ DI OPZIONE DEL REGIME CATASTALE</p> <p>Ai sensi del co. 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), le società operanti in agricoltura possono optare, a talune condizioni, per la determinazione del reddito d'impresa su base catastale ai sensi dell'art. 32 del TUIR.</p> <p>Le società agricole che possiedono i requisiti richiesti dal citato art. 2 del DLgs. 99/2004 e intendono optare per la tassazione catastale sono tenute a comunicare l'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.</p> <p>Così, ad esempio, se una società agricola ha adeguato il proprio statuto e svolge in via esclusiva attività agricola a decorrere dall'1.1.2016 doveva comunicare l'opzione nella dichiarazione IVA 2017 (relativa al 2016).</p> <p>Rilevanza del comportamento concludente</p> <p>Con la ris. 28/2018, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che la comunicazione ha carattere esclusivamente formale e che l'opzione e la revoca del regime agevolato si deve desumere dal comportamento concludente del contribuente. Rimane pertanto valida l'opzione per il regime agevolato di cui al co. 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006, anche se non è stata comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>al periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende beneficiare del trattamento fiscale di favore.</p> <p>Nel caso di specie, con riferimento al periodo d'imposta 2016, la srl agricola aveva pagato le imposte in applicazione del regime catastale e aveva presentato il modello REDDITI 2017 SC in conformità a tale scelta; l'opzione rimane quindi valida seppur non sia stata comunicata nella dichiarazione annuale IVA 2017 (relativa al 2016).</p> <p>Sanzioni applicabili</p> <p>Quanto all'omessa comunicazione dell'opzione, la violazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro) ed è ravvedibile.</p>
<p>6.2</p>	<p>FACOLTÀ DI OPTARE PER IL CONSOLIDATO FISCALE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate interviene anche sulla possibilità di optare per il regime del consolidato fiscale nazionale, ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR, per le società a responsabilità limitata che si avvalgono del regime di tassazione su base catastale di cui all'art. 1 co. 1093 della L. 296/2006.</p> <p>In particolare, si osserva che, ai sensi dell'art. 126 co. 1 del TUIR, non possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo le società che fruiscono di riduzioni dell'aliquota IRES. Tuttavia, detta esclusione non produce i propri effetti nelle ipotesi di esenzione, sia totale che parziale, del reddito da imposizione, in dipendenza, ad esempio, di agevolazioni territoriali o settoriali (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 20.12.2004 n. 53).</p> <p>Inoltre, è stato rilevato che il regime del consolidato fiscale nazionale non esclude espressamente le società che determinano il reddito su base catastale, diversamente da quanto avviene con riferimento alle società in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa. Allo stesso modo, non è consentito aderire alla tassazione di gruppo ai soggetti che abbiano optato, in qualità di partecipata, per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR o ai soggetti che abbiano esercitato l'opzione per la "tonnage tax".</p> <p>Pertanto, mancando una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo delle società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale del reddito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tali soggetti possano aderire, in qualità di società consolidate, a questo regime.</p> <p>Naturalmente, resta fermo che devono sussistere, sin dall'inizio del periodo d'imposta, tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'accesso al regime della tassazione di gruppo.</p>
<p>7</p>	<p>NUOVA DISCIPLINA SULLO STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI PRESSO DEPOSITI DI TERZI - MODALITÀ ATTUATIVE</p>
	<p>Il DM 12.4.2018, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 21.4.2018 n. 93, ha stabilito le modalità attuative della nuova disciplina relativa allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 945-959 della L. 205/2017).</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>Il DM in esame entrerà in vigore l'1.7.2018 (primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione sulla <i>G.U.</i>).</p>
<p>7.1</p>	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>Il DM stabilisce le modalità con le quali sono identificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso un deposito fiscale ovvero un deposito di un destinatario registrato (di seguito "depositi ausiliari"), di cui non risultano esercenti.</p>
<p>7.2</p>	<p>CONTENUTO DELL'ISTANZA</p> <p>I soggetti indicati in precedenza che non sono esercenti di un deposito fiscale devono presentare un'istanza telematica prima di iniziare lo stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denominazione dell'impresa, sede, partita IVA, generalità del titolare o del rappresentante legale nonché l'elenco dei soci, in caso di persone giuridiche e società; • indirizzo o, se posseduta, casella PEC, presso cui ricevere ogni comunicazione; • tipologia di prodotti energetici che si intendono stoccare; • estremi della licenza fiscale e dell'autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato, qualora possedute; • estremi relativi al pagamento del diritto annuale. <p>All'istanza deve essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società attesta l'assenza di determinate condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione.</p>
<p>7.3</p>	<p>ATTIVITÀ DI RISCOントRO DELLE ISTANZE</p> <p>L'ufficio delle Dogane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica la completezza dell'istanza telematica ricevuta e può chiedere di integrarla, ove necessario; • previo riscontro dell'avvenuto pagamento del diritto annuale dovuto e in assenza di condizioni ostative, rilascia l'autorizzazione che permette lo stoccaggio presso i depositi ausiliari e attribuisce al soggetto autorizzato il codice identificativo. <p>L'autorizzazione ha una validità di due anni dalla data del rilascio e permette lo stoccaggio presso i depositi ausiliari per i quali il soggetto autorizzato ottiene l'atto di assenso, ma solo successivamente all'acquisizione di quest'ultimo da parte dell'ufficio delle Dogane.</p>
<p>7.4</p>	<p>DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SOGGETTI ESERCENTI DEPOSITO FISCALE</p> <p>È prevista un'apposita comunicazione telematica preventiva per i soggetti titolari nel territorio nazionale di un'autorizzazione o di una licenza d'esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, i quali intendono stoccare propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario di cui non sono esercenti.</p> <p>Al soggetto che effettua la comunicazione è attribuito un codice identificativo con validità di un anno dalla data del rilascio. Lo stoccaggio è permesso presso i depositi ausiliari per i quali il soggetto ottiene l'atto di assenso, ma solo successivamente all'acquisizione di quest'ultimo da parte dell'ufficio delle Dogane.</p>
<p>7.5</p>	<p>ATTO DI ASSENSO</p> <p>Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che intende permettere, presso il proprio deposito, lo stoccaggio di prodotti energetici a soggetti autorizzati o che hanno effettuato l'apposita comunicazione devono rilasciare agli stessi uno specifico atto di assenso.</p> <p>Prima di emettere l'atto di assenso, i soggetti che esercitano i depositi sono tenuti a effettuare un riscontro della validità dei codici identificativi degli interessati mediante consultazione telematica.</p>
<p>7.6</p>	<p>ADEMPIMENTI CONTABILI</p> <p>I soggetti autorizzati e i soggetti che hanno effettuato la prevista comunicazione devono redigere un riepilogo delle quantità giornaliere dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario.</p> <p>Tale riepilogo deve essere trasmesso all'ufficio delle Dogane che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine stabilito.</p>
<p>8</p>	<p>CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DA PARTE DI SOGGETTI NON IMPRENDITORI - DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE</p>
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 20.4.2018 n. 6 ha posto fine al contrasto esistente con riferimento al trattamento fiscale del diritto di superficie in capo al concedente che non</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>esercita attività d'impresa, allineandosi all'orientamento della giurisprudenza e superando i chiarimenti forniti in passato dalla stessa Agenzia delle Entrate.</p> <p>In via preliminare, si ricorda che, per effetto dell'art. 9 co. 5 del TUIR, la costituzione del diritto di superficie è equiparata alla cessione a titolo oneroso del diritto di proprietà.</p> <p>Peraltro, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, nonché mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili indipendentemente dal periodo di possesso.</p> <p>L'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR include tra i redditi diversi, invece, i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.</p>
<p>8.1</p>	<p>PRECEDENTE ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Ad avviso della circ. Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 36 (§ 8), il corrispettivo conseguito dai soggetti non imprenditori a seguito della cessione del diritto di superficie poteva essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, esclusivamente qualora il medesimo diritto reale fosse stato, in precedenza, acquistato a titolo oneroso.</p> <p>In tale ipotesi, la plusvalenza era costituita dalla differenza fra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (art. 68 co. 1 del TUIR).</p> <p>Per contro, secondo l'Agenzia delle Entrate, il corrispettivo conseguito a seguito della costituzione del diritto di superficie acquisito a titolo originario (cioè senza aver sostenuto un costo oggettivamente determinabile e direttamente riferibile al diritto ceduto) doveva essere incluso nella fattispecie di cui all'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.</p> <p>In tale seconda ipotesi, il reddito da sottoporre a tassazione era costituito dalla differenza fra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71 co. 2 del TUIR).</p>
<p>8.2</p>	<p>ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE</p> <p>La giurisprudenza (Cass. 4.7.2014 n. 15333 e C.T. Prov. Reggio Emilia 13.9.2017 n. 222/2/17) aveva disatteso l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la cessione del diritto di superficie genera una plusvalenza rientrante nell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR e non nella tipologia di redditi derivanti dall'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, posto che tale norma concerne i diritti personali e non i diritti reali (tra i quali si colloca il diritto di superficie).</p>
<p>8.3</p>	<p>NUOVO ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>La circ. Agenzia delle Entrate 20.4.2018 n. 6, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale riportato, ha chiarito che il corrispettivo conseguito a seguito della cessione del diritto di superficie deve essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, sia nell'ipotesi in cui il medesimo diritto reale sia stato, in precedenza, acquistato a titolo oneroso, sia nell'ipotesi in cui il diritto di superficie sia stato acquisito a titolo originario.</p> <p>Resta fermo che, qualora fra la cessione e l'acquisto del diritto reale di godimento (su terreni agricoli oppure lastrici solari) siano trascorsi più di 5 anni, la plusvalenza conseguita non può essere assoggettata a tassazione.</p> <p>Per i terreni edificabili, invece, la costituzione del diritto di superficie genera una plusvalenza in ogni caso.</p>
<p>8.4</p>	<p>MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA</p> <p>Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 20.4.2018 n. 6, la plusvalenza conseguente alla cessione del diritto di superficie è costituita dalla differenza fra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (art. 68 co. 1 del TUIR).</p> <p>Laddove il diritto di superficie sia stato acquisito a titolo originario, la plusvalenza è deter-</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>minata individuando il prezzo di acquisto originario del diritto secondo un criterio proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o del terreno edificabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno (analogamente a quanto previsto dalla ris. Agenzia delle Entrate 10.10.2008 n. 379 per la costituzione di servitù di passaggio). In questo senso si era peraltro pronunciata la dottrina prevalente.</p>
<p>9</p>	<p>INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI - DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE</p>
	<p>Con la ris. 27.4.2018 n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha precisato quale sia il trattamento fiscale da applicare agli interventi di demolizione e fedele ricostruzione degli immobili che sono stati dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici.</p> <p>L'Amministrazione finanziaria ha affermato che tali interventi rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) e che, in quanto tali, possono rientrare tra gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR.</p>
<p>9.1</p>	<p>INTERVENTI ANTISISMICI</p> <p>Gli interventi rientranti nella lett. i) dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR riguardano l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.</p> <p>Per tali interventi, in luogo dell'ordinaria detrazione IRPEF del 50% da ripartire in dieci rate annuali, i commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>septies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013 prevedono ulteriori agevolazioni.</p> <p>Potenziamento della detrazione del 50%</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, spetta una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% fino all'importo massimo di 96.000,00 euro di spese per unità immobiliare, che deve essere ripartita obbligatoriamente in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1.1.2017; • gli edifici siano ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274; • gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR riguardino costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. <p>L'aliquota della detrazione aumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore (la detrazione aumenta ulteriormente al 75% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni condominiali); • all'80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori (la detrazione aumenta ulteriormente all'85% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni condominiali). <p>Se la classe di rischio non migliora, la detrazione rimane al 50%.</p> <p>In conclusione, gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alle agevolazioni "potenziate" di cui al citato art. 16 del DL 63/2013, sempreché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e che dal titolo amministrativo attestante i lavori risulti che consistono in interventi di recupero edilizio e non in una nuova costruzione.</p>
<p>9.2</p>	<p>RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE FRA I COMPROPRIETARI</p> <p>Nel caso vi siano più soggetti titolari del diritto di proprietà sull'immobile (o più titolari di un diritto reale o più detentori), la detrazione è ripartita in funzione della spesa</p>

<i>segue</i>	effettivamente sostenuta da ciascuno (anche in misura diversa rispetto alla quota di proprietà), attestata dal bonifico agevolato e dall'intestazione delle fatture rilasciate dall'impresa che ha eseguito i lavori.
9.3	<p>ALiquOTA IVA APPLICABILE</p> <p>Per gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione può essere applicata l'aliquota IVA agevolata del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (n. 127-<i>quaterdecies</i> della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).</p> <p>Soltanto nel caso in cui gli interventi si configurino come "interventi di nuova costruzione" si rendono applicabili le diverse aliquote previste per le varie fattispecie (es. prima casa con aliquota del 4%, immobile strumentale, "immobile di lusso", ecc.).</p>
10	<p>NUOVA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER I SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con la nuova lett. <i>e-ter</i>) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, introdotta dalla L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), è stata prevista una nuova detrazione IRPEF, in relazione alle spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 6.4.2018 n. 75067 sono state stabilite le relative disposizioni attuative.</p>
10.1	<p>DECORRENZA DELLA DETRAZIONE</p> <p>La nuova detrazione d'imposta si applica alle spese sostenute dall'1.1.2018.</p> <p>La detrazione sarà quindi fruibile per la prima volta in relazione al periodo d'imposta 2018 (modello 730/2019 o REDDITI PF 2019)</p>
10.2	<p>MISURA DELLA DETRAZIONE</p> <p>La detrazione IRPEF delle spese sostenute spetta nella misura del 19%.</p>
10.3	<p>SPESE SOSTENUTE PER I FAMILIARI A CARICO</p> <p>Le spese di cui alla lett. <i>e-ter</i>) dell'art. 15 co. 1 del TUIR sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli), ai sensi del precedente art. 12 (art. 15 co. 2 primo periodo del TUIR, come modificato dalla L. 205/2017).</p>
10.4	<p>CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE</p> <p>È possibile beneficiare della nuova detrazione per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute in favore dei minori o di maggiorenni; • con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); al riguardo, l'art. 1 della L. 8.10.2010 n. 170 "<i>riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana</i>"; • fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. <p>Il provvedimento in esame precisa che, per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilasciato dal Servizio sanitario nazionale (SSN), da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della suddetta L. 170/2010; • che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare, la diagnosi di DSA.
10.5	<p>TIPOLOGIA DI SPESE AGEVOLABILI</p> <p>Sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, necessari all'apprendimento,

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, <p>in presenza di un certificato medico o di una prescrizione medica che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.</p> <p>Tra gli strumenti compensativi sono ricompresi, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; • il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali. <p>Rientrano fra i sussidi tecnici ed informatici detraibili, invece, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (es. computer necessari per i programmi di video scrittura).</p>
<p>10.6</p>	<p>DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE</p> <p>Ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale è indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale del soggetto affetto da DSA; • la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
<p>11</p>	<p>ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI DALL'IRPEF - DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERIODO D'IMPOSTA 2017 - VADEMECUM DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>
<p>11.1</p>	<p>CONTENUTO ED EFFETTI</p> <p>La nuova circolare-guida aggiorna la corrispondente circ. 4.4.2017 n. 7 (relativa al periodo d'imposta 2016) e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti oneri detraibili, oneri deducibili e crediti d'imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione; • conservazione della documentazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.
<p>11.2</p>	<p>CHIARIMENTI SULLA NUOVA DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI</p> <p>Tra le principali novità relative al periodo d'imposta 2017, si ricorda che è stata prevista una detrazione del 19% relativa alle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8.6.2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lat-tanti.</p> <p>In base alle regole generali, anche la spesa per tali alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale "parlante" in cui sono specificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati; • il codice fiscale del destinatario di tali prodotti. <p>Tuttavia, poiché la nuova disciplina è entrata in vigore il 6.12.2017 ma è applicabile alle</p>

segue	<p>spese sostenute a partire dal 1° gennaio del medesimo anno, è stato chiarito che se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale; • richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali detraibili.
12	<p>APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO (NEW SLOT) - DISMISSIONE - PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO E LA DISTRUZIONE O LA CESSIONE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p>
	<p>In attuazione dell'art. 1 co. 1050 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30.3.2018 n. 38169, sono state stabilite le specifiche procedure obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi per il gioco lecito che erogano vincite in denaro, di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del RD 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS), c.d. "new slot", che sono stati dismessi; • al fine di evitare possibili utilizzi illeciti. <p>Per approfondimenti al riguardo, si veda la Circolare Mensile di marzo 2018.</p> <p>In attuazione del suddetto provvedimento del 30.3.2018 n. 38169, con il provvedimento del 30.4.2018 n. 72041, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito le disposizioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità e le tempistiche di comunicazione dell'ubicazione degli apparecchi dismessi, nonché dei successivi spostamenti; • le modalità e le tempistiche delle attività di smaltimento e distruzione degli apparecchi dismessi e delle relative comunicazioni; • le modalità e le tempistiche delle attività di cessione o trasferimento degli apparecchi dismessi ai produttori o all'estero e delle relative comunicazioni.
12.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>Si ricorda che la disciplina in esame si applica agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i quali sia venuta meno l'efficacia dei relativi titoli autorizzatori, rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per dismissione, anche dovuta a revoca o decadenza dei nulla osta; • che siano stati quindi privati dei dispositivi di controllo (<i>smart card</i>) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, installati all'interno della scheda di gioco.
12.2	<p>DECORRENZA</p> <p>Le disposizioni in esame si applicano agli apparecchi dismessi a partire dall'1.5.2018.</p>
12.3	<p>SANZIONI</p> <p>I proprietari di apparecchi dismessi che non adempiono alle previste prescrizioni sono cancellati dall'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 1 commi 533, 533-bis e 533-ter della L. 23.12.2005 n. 266, tenuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>Restano applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sanzioni previste dalla normativa sulla gestione dei rifiuti; • le sanzioni penali per i soggetti che omettono le previste dichiarazioni, o che le rilasciano attestando circostanze non veritiere, o che formano o fanno uso di atti falsi.
13	<p>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - COMUNICAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE AL 2017 - PROROGA DEI TERMINI</p>
	<p>Con i provv. 24.4.2018 n. 87316 e 87319, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini per l'invio alla stessa, da parte degli intermediari finanziari, dei dati dei conti finanziari dei non residenti relativi al 2017.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>La scadenza, che era fissata al 30.4.2018, è stata portata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 31.5.2018, per le comunicazioni relative all'accordo FATCA, riguardante i soli rapporti con gli Stati Uniti d'America (provv. n. 87319/2018); • al 20.6.2018, per le comunicazioni eseguite nel contesto degli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali (c.d. "comunicazioni CRS"), riguardanti invece i rapporti con un numero estremamente vasto di giurisdizioni estere (provv. n. 87316/2018). <p>In entrambi i casi sono state aggiornate le istruzioni al tracciato telematico per la trasmissione dei dati.</p> <p>Nelle "motivazioni" allegata al provv. 87316/2018 e al provv. 87319/2018, l'Agenzia delle Entrate giustifica le proroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le comunicazioni FATCA, alla luce della necessità, per gli intermediari finanziari italiani, di adeguarsi alle procedure indicate dall'IRS americano per la comunicazione dei codici fiscali statunitensi relativi ai conti preesistenti; • per le comunicazioni CRS, in considerazione del maggior numero di Stati che, per il 2017, risulta coinvolto nelle procedure di scambio automatico di informazioni rispetto al 2016. <p>Scadenze a regime</p> <p>Le scadenze del 31.5.2018 e del 20.6.2018 sono state previste in via transitoria per la comunicazione dei soli dati relativi al 2017.</p> <p>Rimane, quindi, valida la scadenza a regime del 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati, per le annualità dal 2018 in avanti.</p> <p>Dati trasmessi oltre i termini</p> <p>I provv. 87316/2018 e 87319/2018 prevedono che gli intermediari possano effettuare, anche a seguito di una ricevuta di scarto, un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine (scadenza, questa, da riferire al 31.5.2018 o al 20.6.2018, per le comunicazioni relative al 2017); in questo caso, i dati vengono acquisiti e inviati dall'Agenzia delle Entrate alle Amministrazioni fiscali degli altri Stati entro il termine "ordinario" del 30 settembre dello stesso anno.</p> <p>Al contrario, i dati inviati dagli intermediari oltre i termini, pur se regolarmente acquisiti, verranno inviati alle Amministrazioni degli altri Stati in una fase successiva.</p>
<p>14</p>	<p>LAVORATORI "CONTRO-ESODATI" - OPZIONE PER IL REGIME DEGLI "IMPATRIATI" - MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELLE MAGGIORI IMPOSTE 2016</p>
<p>14.1</p>	<p>OPZIONE PER IL REGIME DEGLI "IMPATRIATI"</p> <p>In alternativa alla fruizione per il 2016 e 2017 dell'agevolazione prevista dalla L. 238/2010 (base imponibile del 20% o del 30%), si poteva optare per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015 per cinque anni, dal 2016 al 2020 (base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020).</p> <p>Ai sensi dell'art. 8-bis del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), l'opzione esercitata ai sensi dell'art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015 produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020.</p> <p>Pertanto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime dei lavoratori "impatriati" applicano per il periodo d'imposta 2016 le disposizioni previste dalla L. 238/2010, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20%, se donne, o del 30%, se uomini, in luogo della tassazione sulla base imponibile del 70%, prevista per i lavoratori "impatriati" dal predetto art. 16 del DLgs. 147/2015.</p>

<p>14.2</p>	<p>MODALITÀ PER IL RECUPERO DELLE MAGGIORI IMPOSTE 2016</p> <p>I soggetti interessati, che nel periodo d'imposta 2016 hanno applicato il regime di cui art. 16 del DLgs. 147/2015, possono recuperare le maggiori imposte eventualmente versate per tale anno mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 del DPR 322/98, qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016; • la presentazione di un'istanza di rimborso in carta libera, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio. <p>Un <i>fac-simile</i> dell'istanza di rimborso è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), tra i "Modelli da presentare agli uffici".</p> <p>Istanze già presentate</p> <p>Sono valide le istanze di rimborso presentate anche anteriormente alla pubblicazione del provvedimento in esame.</p>
<p>15</p>	<p>NUOVA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE - DEPOSITO DEGLI ATTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>Con il DLgs. 3.7.2017 n. 112 è stata riformata la disciplina dell'impresa sociale, precedentemente contenuta nel DLgs. 24.3.2006 n. 155, che è stato abrogato e sostituito con la nuova disciplina (ogni riferimento al DLgs. 155/2006 è da intendersi operato al DLgs. 112/2017).</p> <p>In attuazione dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 112/2017, con il DM 16.3.2018 (pubblicato sulla G.U. 21.4.2018 n. 93) sono stati definiti gli atti e i documenti da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e le modalità per l'esecuzione di tali adempimenti.</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>Il DM 16.3.2018 è entrato in vigore il 6.5.2018; a decorrere da tale data è cessata l'efficacia delle disposizioni di cui al precedente DM 24.1.2008, emanato in attuazione del citato DLgs. 155/2006.</p>
<p>15.1</p>	<p>ATTI E DOCUMENTI DA DEPOSITARE</p> <p>Gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono tenuti a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in un'apposita sezione, i seguenti atti e documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione; negli atti costitutivi, salvo disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, si deve prevedere la nomina di uno o più sindaci; • il bilancio di esercizio; • il bilancio sociale (art. 9 co. 2 del DLgs. 112/2017), che deve essere redatto, fino all'emanazione delle nuove linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le linee guida di cui al DM 24.1.2008; • per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'art. 2497-bis co. 1 e 2 c.c. (in tema di pubblicità), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui sopra (bilancio d'esercizio e bilancio sociale); • ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

<p>segue</p>	<p>Modalità di deposito</p> <p>Il deposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può avvenire per via telematica o su supporto informatico; • è a cura del notaio o degli amministratori; • deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito; • richiede l'utilizzo dei modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del Registro delle imprese. <p>Operazioni straordinarie</p> <p>In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione.</p> <p>Occorre indicare nella delibera o nell'atto di cessione l'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso (ai sensi dell'art. 12 co. 4 del DLgs. 112/2017).</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa</p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deposita i provvedimenti che dispongono la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei commissari liquidatori.</p>
<p>15.2</p>	<p>ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI</p> <p>Entro il termine del 20.7.2018 (salvo proroghe), le imprese sociali iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese alla data del 20.7.2017 devono adeguarsi alle disposizioni del DLgs. 112/2017, modificando i propri statuti.</p> <p>Le modifiche statutarie possono essere effettuate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.</p> <p>Viene inoltre istituita una procedura d'ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi (imprese sociali per legge) acquisiscono la qualifica di impresa sociale.</p>
<p>15.3</p>	<p>CONTROLLI DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>All'atto della ricezione della domanda di deposito, l'ufficio del Registro delle imprese, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione, effettua un controllo sulla completezza formale e sulla presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro.</p> <p>Nel caso in cui l'ufficio del Registro delle imprese ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine; trascorso tale termine, con provvedimento motivato, viene rifiutato il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.</p>
<p>16</p>	<p>DONAZIONE DI MEDICINALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE - MODALITÀ ATTUATIVE</p>
	<p>In attuazione della L. 19.8.2016 n. 166, con il DM 13.2.2018, pubblicato sulla G.U. 6.4.2018 n. 80 e in vigore dal 6.5.2018, sono state individuate le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali, come definiti dall'art. 2 co. 1 lett. g-bis) della suddetta legge, agli enti del Terzo settore, per la successiva distribuzione gratuita ai soggetti indigenti o bisognosi.</p>
<p>16.1</p>	<p>SOGGETTI DONANTI</p> <p>I medicinali possono essere donati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle farmacie; • dai grossisti; • dalle parafarmacie; • dalle imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), dai loro rappresentanti locali, dai loro concessionari per la vendita e dai loro distributori.

<p>16.2</p>	<p>MEDICINALI OGGETTO DI DONAZIONE</p> <p>Possono essere oggetto di donazione i seguenti farmaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i medicinali dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), ivi compresi quelli di importazione parallela (A.I.P.), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, mai utilizzati, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale; rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti; • i farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi, limitatamente al confezionamento secondario, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili, tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità all'utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali; • i medicinali per i quali non è stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia, importati nel rispetto dei principi stabiliti dal DM 11.2.97 e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23.3.2017. <p>Esclusioni</p> <p>Non possono essere oggetto di donazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate; • i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; • i medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere o in strutture a esse assimilabili. <p>Inoltre, è esclusa la possibilità di destinare a donazione farmaci oggetto di provvedimenti restrittivi emanati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) a tutela della salute pubblica, per i quali sia disposta la distruzione.</p>
<p>16.3</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>I suddetti medicinali possono essere donati, senza forma scritta, agli enti del Terzo settore di cui al DLgs. 3.7.2017 n. 117.</p> <p>Tali enti devono disporre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un magazzino dedicato idoneo a ricevere, conservare correttamente e rendere disponibili i medicinali per la loro successiva utilizzazione; • un medico responsabile della individuazione dei medicinali che possono essere accettati e della relativa gestione; • un farmacista responsabile della presa in carico, verifica, custodia e distribuzione dei medicinali donati. <p>Gli enti devono inoltre dotarsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un sistema per la ricezione delle comunicazioni riguardanti divieti di utilizzo o vendita, sequestro, revoca o ritiro di medicinali, diffuse dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dal Ministero della salute o dalla Regione o Provincia autonoma; • procedure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti e distribuiti; • un sistema che consenta di verificare gli aggiornamenti degli stampati dei medicinali autorizzati e che garantisca la conformità alle ultime variazioni degli stessi approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) o dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ai sensi della determinazione della medesima AIFA 14.4.2014 n. 371.
<p>16.4</p>	<p>DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI MEDICINALI</p> <p>La distribuzione gratuita di medicinali avviene a opera del farmacista dell'ente del Terzo settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente in favore dei soggetti indigenti o bisognosi; • dietro presentazione di prescrizione medica ove necessaria.

<i>segue</i>	A tal fine, il farmacista è tenuto a: <ul style="list-style-type: none">• consegnare la confezione del medicinale richiesto integra;• dispensare il medicinale richiesto nel rispetto del regime di fornitura previsto per lo stesso;• applicare la normativa vigente in materia di conservazione e gestione delle ricette.
--------------	---

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.5.2018	Domande per la "rottamazione" dei ruoli relativi agli anni 2000-2016	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016 devono presentare l'apposita domanda per essere riammessi alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • in mancanza di presentazione della domanda entro la precedente scadenza del 21.4.2017; • oppure a seguito del precedente diniego per il mancato pagamento di rate in scadenza anteriormente al 2017, in relazione a piani di dilazione in corso al 24.10.2016. <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito modello "DA 2000/17"; • personalmente dal debitore, oppure avvalendosi di un intermediario; • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite. <p>Il versamento delle rate pregresse in scadenza al 31.12.2016 deve avvenire in unica soluzione, entro il 31.7.2018.</p> <p>Il versamento delle somme dovute per la definizione, invece, deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 31.10.2018; • oppure in un massimo di tre rate, scadenti il 31.10.2018, il 30.11.2018 e il 28.2.2019, con corresponsione degli interessi del 4,5% annuo.
15.5.2018	Domande per la "rottamazione" dei ruoli relativi all'anno 2017	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2017 e il 30.9.2017 devono presentare l'apposita domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione").</p> <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito modello "DA 2000/17"; • personalmente dal debitore, oppure avvalendosi di un intermediario; • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite. <p>Il versamento delle somme dovute per la definizione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 31.7.2018; • oppure in un massimo di cinque rate, scadenti il 31.7.2018, il 30.9.2018, il 31.10.2018, il 30.11.2018 e il 28.2.2019, con corresponsione degli interessi del 4,5% annuo.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.5.2018	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2018; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.5.2018	Versamento IVA primo trimestre 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2018; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.5.2018	Versamento IVA primo trimestre 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2018; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.5.2018	Versamento rata saldo IVA 2017	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2018, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.5.2018	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2018; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 non è di almeno 500,00 euro.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.5.2018	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2018.
16.5.2018	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre gennaio-marzo 2018. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
16.5.2018	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL: <ul style="list-style-type: none"> dovuti a saldo per il 2017 e in acconto per il 2018; con applicazione dei previsti interessi.
16.5.2018	Versamento premi INAIL sospesi per i terremotati del Centro Italia	I soggetti operanti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016 devono effettuare i versamenti dei premi INAIL sospesi fino al 30.9.2017. Il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> in unica soluzione, entro il 16.5.2018; oppure fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.5.2018, previa presentazione di apposita istanza alla sede INAIL competente entro il termine in esame.
21.5.2018	Correzione elenchi 5 per mille	Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente: <ul style="list-style-type: none"> la correzione degli errori contenuti, o la rilevazione di variazioni intervenute, nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF già iscritti nel 2017, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2018; oppure la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 14.5.2018, a seguito delle domande presentate entro il 7.5.2018.
25.5.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di aprile 2018, in via obbligatoria o facoltativa;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di aprile 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di aprile 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.5.2018	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2018. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.5.2018	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2018; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
31.5.2018	Trasmissione dati fatture	<p>I soggetti passivi IVA, salvo esoneri, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al trimestre gennaio-marzo 2018; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>Tuttavia, entro l'1.10.2018 è possibile effettuare la trasmissione dei dati per il semestre gennaio-giugno 2018.</p> <p>Per i contribuenti che hanno esercitato l'apposita opzione ai sensi del DLgs. 5.8.2015 n. 127, la trasmissione</p>

MAGGIO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		telematica dei dati in esame consente di beneficiare delle previste agevolazioni.
31.5.2018	Versamento ritenute sospese per i terremotati del Centro Italia	<p>I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016, devono effettuare i versamenti delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta dall'1.1.2017 al 31.12.2017.</p> <p>Il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve avvenire;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 31.5.2018; • oppure fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31.5.2018.
31.5.2018	Versamento tributi sospesi per i terremotati del Centro Italia	<p>I soggetti residenti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016, non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e non esercenti attività agricole, devono effettuare i versamenti dei tributi sospesi fino al 31.12.2017.</p> <p>Il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve avvenire;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 31.5.2018; • oppure fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31.5.2018.
31.5.2018	Versamento contributi INPS sospesi per i terremotati del Centro Italia	<p>I soggetti operanti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016 devono effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali INPS sospesi fino al 30.9.2017.</p> <p>Il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve avvenire;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 31.5.2018; • oppure fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018, previa presentazione di apposita istanza all'INPS entro il termine in esame.